



Prefettura di Sassari

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DOMENICA 26 maggio 2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
- Art. 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
- Articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Articolo 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale";
- Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".
- Legge 27 dicembre 2013, n.147 "Legge di stabilità 2014"

Il giorno 16 maggio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 11.30, si è tenuta, presso i locali della Prefettura di Sassari, una riunione al fine di richiamare la normativa e condividere le indicazioni operative atte a disciplinare la campagna elettorale in previsione delle elezioni europee del 26 maggio 2019.

Sono presenti:

il Viceprefetto Vicario, dott. Salvatore Serra;

p. la Questura, dr.ssa Bibiana Pala

p. il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Ten. Fabrizio Ricciardi;

p. il Comune di Sassari, dr.ssa Sara Petretto – dr. Stefano Fiore;

p. il Comune di Olbia, Com.te Giovanni Mannoni – dr. Gianfranco Ruzzittu;

p. il Comune di Porto Torres, Sindaco dr. Sean Wheeler – dr. Anselmo Torella;

p. il Comune di Tempio, Com.te Vittorio Ruggero - Cap. Paolo Aisoni;

i rappresentanti dei seguenti partiti e/o gruppi politici:



Prefettura di Sassari

FRATELLI D'ITALIA	Dirigente regionale Sig. Giuseppe Sanna
PARTITO DEMOCRATICO	-----
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	-----
FORZA NUOVA	-----
FORZA ITALIA	-----
LEGA SALVINI PREMIER	-----
PARTITO PIRATA	Sig. Michele Calcagno
MOVIMENTO 5 STELLE	Sig.ra Patrizia Zallu
EUROPA- ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO	-----
EUROPEO PDE ITALIA	-----
FEDERAZIONE DEI VERDI	-----
POPOLARI PER L'ITALIA	
"SINISTRA":RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA	Sig. Nicolino Camboni
PARTITO COMUNISTA	Sig.ra Maria Grazia Pippia - Sig. Luca Scanu
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO	-----
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN	-----

I predetti, allo scopo di assicurare il massimo impegno affinché la campagna elettorale per le consultazioni europee del 26 maggio 2019 possa svolgersi nel massimo ordine e costituire, come negli anni passati, esempio di ordinata e civile competizione democratica, osserveranno, in tutto il territorio provinciale di competenza di questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, le prescrizioni, in proseguo elencate, analoghe a quelle concordate per le altre competizioni elettorali.

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda da chiunque effettuata, partiti, gruppi o movimenti politici, nei trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale di che trattasi, intesa ad orientare il voto degli elettori.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



Prefettura di Sassari

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.80 del 4 aprile 2019** sono stati pubblicati, rispettivamente, la delibera in data 28 marzo dell'**Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni** e il provvedimento in data 2 aprile 2019 della **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, recanti "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019".

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Affissioni

La propaganda elettorale, a mezzo di affissione di manifesti, stampati, giornali murali o di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n.212.

L'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.



Prefettura di Sassari

Dalla data di assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o manifesti inerenti alla campagna elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine di negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, ecc.;
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinato dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

E' fatta eccezione, anche per il giorno della votazione, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici.

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 25 maggio 2019** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietate le **nuove affissioni** di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale negli spazi assegnati.

Propaganda figurativa e luminosa

Per propaganda figurativa s'intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali, ad esempio, monitor e insegne.

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione è proibita, oltre alla propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di **propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso** (eccetto le insegne per le sedi di partito), come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende e gazebo, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Dallo stesso giorno è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché la propaganda luminosa mobile.

Deve ritenersi pertanto ammissibile ogni altra forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

Come precisato dal Ministero dell'Interno, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere



Prefettura di Sassari

fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni.

c) **È consentito l'utilizzo di una bandiera che consenta esclusivamente l'identificazione della titolarità del gazebo stesso.**

In sostanza si ritiene che tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Durante il periodo elettorale, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è consentita nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, quarto comma, del Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Riunioni e comizi elettorali

A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura, con apposito provvedimento, di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici, ovvero tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Anche se, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, tuttavia è comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di P.S.

Nel corso delle riunioni è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore sia inni, slogan, ecc..

E' consentita anche la proiezione di filmati.

Per quanto riguarda i comizi, in particolare, come convenuto nelle intese inerenti le precedenti competizioni elettorali, si richiama quanto di seguito riportato:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 né terminare dopo le 23.00, e non oltre le ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale.



Prefettura di Sassari

2. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, nei pressi delle chiese durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
3. Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti
4. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori alle 96 ore (4 gg.) antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi.
6. Le comunicazioni orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto, in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato con la "presa d'atto", con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e con il timbro dell'ufficio; resta salva la possibilità per i Comuni di disciplinare con modalità ulteriori e concorrenti la ricezione delle prenotazioni, anche in via informatizzata, purché sia garantita la certezza della provenienza delle richieste nonché della data e dell'orario della ricezione delle stesse, così da stabilire le priorità nelle prenotazioni dei comizi.
7. Viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme concordate potrà essere disdetto mediante restituzione della copia della "presa d'atto".
8. Allo scopo di consentire a ogni partito, gruppo o movimento politico, di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e non dalle ore 10.15 alle ore 11.15).
9. Ogni partito, gruppo o movimento politico, non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza nella medesima ora, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nell'ipotesi di mancanza di altre richieste concorrenti.
10. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
11. Per tutti i comizi che verranno indetti nei comuni della provincia dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, al Commissariato di P.S. o al Comando di Stazione dei Carabinieri, ove esistano, oppure, in mancanza di detti presidi di pubblica sicurezza, al Sindaco. In tale ultima ipotesi dovrà essere data contestuale comunicazione alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio per i servizi di istituto, al fine di evitare concomitanze.
12. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.



Prefettura di Sassari

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art.19, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art.18 della citata legge 515/1993, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire **da sabato 11 maggio 2019** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 25 maggio 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**



Prefettura di Sassari

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali, quotidiani o periodici, nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le sopra esposte disposizioni compendiano, con indicazioni operative funzionali al miglior svolgimento della propaganda elettorale, la disciplina richiamata dalla circolare n.18/2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali diramata ai Comuni con prefettizia n.32809 del 12.04.2019 e la circolare prefettizia nr. 37854 del 30.04.2019.

Il testo del presente verbale sarà pubblicato sul sito di questa Prefettura – UTG: www.prefettura.it/sassari.